



# Comune di Novara

## **Settore 8 - Polizia Municipale**

**UOC Segnaletica e viabilità**

### **Ordinanza del Dirigente n. 611 del 29/03/2023**

**OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA E DI CIRCOLAZIONE IN VIALE TURATI DAL GIORNO 30/03/2023 AL GIORNO 02/04/2023**

Preso atto della richiesta avanzata dalla DITTA CONFESERCENTI PIEMONTE NORD E ORIENYALE PROT. N. 37018 DEL 27/03/2023 tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico in VIALE FILIPPO TURATI E VIA RITA LEVI MONTALCINI per manifestazione "EUROMERCATO 2023", autorizzata con NULLA OSTA PROT.N. 11425 DEL 27/01/2023 DEL SERVIZIO PER LE IMPRESE – UNITA' COMMERCIO E ARTIGIANATO-.

Considerato che durante tale evento si prevede la partecipazione di numerosi cittadini si rende necessario variare la regolamentazione viaria attualmente esistente in modo da rendere la circolazione attuabile e nel contempo garantire l'incolumità dei pedoni;

**Visto** l'art. 7 del D.Lgs n. 285 del 30.04.92;

**Visto** l'art.11 (Servizi di Polizia Stradale) e 12 ( espletamento dei servizi di polizia stradale ) del D..lgs 285/92 e successive modificazione e integrazioni;

**Visto** l'art. 107 comma 3) lettera f) del D.Lgs. nr. 267/2000;

**Visti** altresì i regolamenti comunali di competenza;

#### **SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE**

Dal giorno 30 marzo 2023 sino al giorno 02 aprile 2023 , dalle ore 00.00 alle ore 24.00, è vietata la sosta, pena la rimozione forzata del veicolo, nelle seguenti località cittadine:

- Viale Filippo Turati                      tratto compreso tra Via Coccia e Viale Grandi, ambo i lati
- Viale Roberto Moroni                    tratto compreso tra Viale Grandi e L.go Bellini, ambo i lati

#### **CIRCOLAZIONE VIETATA**



- ◆ Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- ◆ Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, L'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, nonché la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nonché la revoca del presente provvedimento.

Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la revoca del presente provvedimento, nonché l'aggravio di spese per dovuti per eventuali eventi infortunistici imputabili ad un totale o parziale mancato ripristino della strada.

Novara, 29/03/2023

**IL RESPONSABILE**  
atto sottoscritto digitalmente  
Paolo Cortese